

TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

La TASI è il nuovo tributo che sostituisce, dal 1° gennaio 2014, la maggiorazione TARSU introdotta dal 1° gennaio 2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile. Diversamente dalla maggiorazione TARSU il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì al valore catastale dell'immobile, quindi con le stesse regole previste per l'imposta comunale sugli immobili ICI e per l'imposta municipale propria IMU.

Riferimenti di legge: articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)

Presupposto impositivo: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli

Soggetto passivo: chiunque possiede o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Base imponibile: coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale ovvero, per le aree edificabili, in base al valore minimo stabilito dalla Giunta annualmente. Anche per la TASI la base imponibile per i fabbricati inabitabili o inabitabili, è ridotta del 50 per cento, come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico. Sono considerate pertinenti all'abitazione principale tutte quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO:

1^ RATA: entro il 16 giugno

2^ RATA: entro il 16 dicembre

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU, versando obbligatoriamente tramite il modello F24.

Il versamento minimo annuale è stabilito in € 3,00.

Il codice del nostro Ente da utilizzare per il versamento del modello F24 è **G649** ed il codice tributo è il seguente: **3958**

ALIQUOTE TASI

Il Comune di Pievipelago (MO) nella seduta del Consiglio Comunale del 07/04/2014 ha approvato il regolamento e le aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014.

1. **aliquota 3,3 per mille:**

- all'abitazione principale accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e delle pertinenze della stessa accatastata nelle categorie C/2,C/6,C/7 , nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Abitazione accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze accatastata nelle categorie C/2,C/6,C/7,nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, possedute da pensionato o disabili avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate
- Abitazione accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze accatastata nelle categorie C/2,C/6,C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o ascrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forza di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale della residenza anagrafica, purchè il fabbricato non sia classificato nelle categorie A/1, A/8, A9;

2.con le seguenti detrazioni:

a)nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 55 mila, con riferimento alla singola unità immobiliare, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale dell' unità abitativa più quella le pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue:

| Importo rendita catastale unità abitativa+quella delle pertinenze | Detrazione euro |
|---|-----------------|
| ≤300 | 100 |
| >300 e ≤350 | 80 |
| >350 e ≤400 | 65 |
| >400- ≤450 | 50 |
| >450-≤500 | 30 |
| >500-≤550 | 20 |
| >550 | 0 |

b)nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 55 mila, con riferimento alla singola unità immobiliare, spetta una detrazione, aggiuntiva rispetto a quella del punto precedente, pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro.

c) le agevolazioni sopra indicate si detraggono, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, fino a concorrenza del loro ammontare rapportate sia al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione sia alla percentuale di possesso dell'immobile.

d) le detrazioni di cui ai punti 2) e 3) si intendono, ciascuna riferita alla singola unità immobiliare destinata ad abitazione principale, ed inoltre si intendono cumulabili tra loro;

3. Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 1.

Esempio di calcolo:

Mario e sua moglie Sandra possiedono al 50%: un'abitazione di categoria A/2 con rendita 450,00 ed un garage cat. C/6 con rendita Euro 50,00, il reddito imponibile Irpef relativo all'anno 2013, riferito all'intero nucleo familiare, è inferiore ad euro 55.000,00 ed hanno un figlio di anni 19 che risiede e dimora nell'abitazione principale.

Calcolo:

| rendita | rivalutazione | moltiplicatore | aliquota TASI | TASI lorda | detrazione | detrazione figli | TASI annua | TASI acconto |
|---------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|--------------|
| € 500 | 1,05 | 160 | 0,33% | 277,20 | € 20 | € 25 | 232,20 | 116,1 |

Imposta dovuta in acconto da Mario € 58,00 (arrotondamento all'euro) = 50% di 116,10;

Imposta dovuta in acconto da Sandra € 58,00 (arrotondamento all'euro) = 50% di 116,10;

SERVIZIO PER I CITTADINI

Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Pievepelago verrà inserito un link "Calcoli IMU + TASI + F24" attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo della nuova componente TASI dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate.

L'Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento della TASI nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:

- DAL LUNEDI' AL SABATO: DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00

A fini organizzativi è consigliabile prenotare un appuntamento contattando l'Ufficio Tributi (Marina Colò) Telefono 0536/71322 int.24 e-mail tributi@comune.pievepelago.mo.it